

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 815-A}

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE (AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE DE POI)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FORLANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DELLE FINANZE
(PANDOLFI)

E COL MINISTRO DEI TRASPORTI
(RUFFINI)

Seduta del 24 novembre 1976

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo fra il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo del Regno di Thailandia sui servizi aerei tra i rispettivi territori ed oltre, firmato a Bangkok l'11 febbraio 1974

Presentata alla Presidenza il 10 febbraio 1977

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'accordo firmato a Bangkok l'11 febbraio 1974 e già parafato in quella capitale il 24 maggio 1973, riguarda i trasporti aerei per l'Italia e la Thailandia per le compagnie di bandiera ALITALIA e Thai Airways International. Esso prevede le normali clausole previste anche in altre intese che l'Italia ha rag-

giunto con altri governi sullo stesso oggetto ed in questo caso permette all'Alitalia di effettuare da Bangkok due rotte, una verso l'Australia e l'altra verso il Giappone ed alla Thai Airways International due rotte da Roma: una verso il Nord America, l'altra verso l'America del Sud (le indicazioni della rotta sono fornite nella tabella alle-

gata, che costituisce parte integrante del trattato).

La base normativa è rappresentata dalla convenzione di Chicago del 7 dicembre 1944 sull'aviazione civile internazionale. Vengono previsti i controlli delle autorità competenti nei due paesi, la designazione della compagnia aerea che dovrà operare nelle rotte indicate dalla tabella, viene disciplinata (articolo 5) la esenzione dai dazi doganali e dagli altri oneri fiscali, come le caratteristiche del servizio civile per trasporto merci e passeggeri (articolo 6). Nell'articolo 7 vengono disciplinati i trasferimenti valutari e l'utilizzazione del personale tecnico e amministrativo dell'altra parte contraente, negli aeroporti e nelle città nei quali essa intenda avere una propria rappresentanza. L'articolo 8 disciplina le tariffe e l'articolo 9 le reciproche informazioni che le parti contraenti possono richiedere per verificare e riesaminare le capacità fornite ai servizi

concordati e l'ammontare di traffico trasportato.

Infine negli articoli 11, 12 e 13 vengono previste le clausole per l'arbitrato nelle controversie, per la modifica delle disposizioni dell'accordo o per porre termine all'accordo stesso; decisione che va comunicata all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO), presso la quale organizzazione dovrà pure essere registrato l'accordo ed ogni scambio di note diplomatiche relative ad esso (articolo 14).

L'accordo dunque, per la sua analogia con altri, per il miglioramento delle nostre relazioni bilaterali, e per l'ampliamento della rete della nostra compagnia di bandiera, non può che essere raccomandato al favorevole esame dei colleghi e si esprime quindi consenso sul disegno di legge di ratifica.

DE POI, *Relatore.*

**DISEGNO DI LEGGE
DEL MINISTERO**

ART. 1.

È approvato l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo del Regno di Thailandia sui servizi aerei tra i rispettivi territori ed oltre, firmato a Bangkok l'11 febbraio 1974.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo 15 dell'Accordo medesimo.

**TESTO
DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.